

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 885-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 691)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1969

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Indonesia
sui servizi aerei concluso a Djakarta il 7 dicembre 1966

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra l'Italia e l'Indonesia, concluso a Djakarta il 7 dicembre 1966, riguardante i servizi aerei fra i due Paesi, si allinea, nei punti fondamentali, agli accordi analoghi stipulati dall'Italia con altri Paesi.

Punti caratteristici dell'Accordo sui servizi aerei italo-indonesiani — ora sottoposto al vostro esame e alla vostra ratifica — sono:

riconoscimento della reciprocità dello esercizio dei diritti di traffico aereo fra i due Paesi;

esenzione dai gravami fiscali e doganali per quanto riguarda l'attività delle rispettive imprese;

parità di condizioni — fra le compagnie aeree, prescelte dai rispettivi Paesi — nell'esercizio dell'attività lungo la rotta convenuta;

le clausole sulle tariffe, consultazioni, eccetera, sono quelle normalmente previste dagli Accordi aerei;

il presente Accordo stabilisce un minimo di due servizi settimanali.

L'importanza e il significato dell'Accordo sui servizi aerei fra Italia e Indonesia risiedono anche nella possibilità, offerta al nostro Paese, di inserirsi più attivamente in un settore del mondo sollecitato da una notevole espansione economica e commerciale.

Il relatore propone la ratifica e l'esecuzione del presente Accordo.

DAL FALCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Indonesia sui servizi aerei, concluso a Djakarta il 7 dicembre 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 dell'Accordo stesso.